

# Cumulo gratuito anche per gli iscritti alle casse professionali

Finalmente, dopo più di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2017, è stata pubblicata la circolare INPS che dà indicazioni sull'applicazione delle nuove norme per il cumulo dei liberi professionisti.

Qui di seguito troverete le prime indicazioni operative.

Buona lettura.

## Per la pensione arriva il cumulo gratuito anche per i professionisti

E' stata pubblicata la circolare INPS che dà il semaforo verde al cosiddetto "cumulo contributivo" tra Casse Professionali e le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria (gestite ormai, in pratica, quasi tutte dall'INPS).

[La Circolare INPS 140/2017](#) attua, dunque la facoltà prevista, dall'articolo 1, co. 195 della [legge 232/2016](#) di sommare i periodi contributivi non coincidenti per ottenere un'unica pensione da parte di chi è iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima ed alla gestione separata e presso le Casse di previdenza dei Liberi professionisti o, più tecnicamente, presso gli Enti di previdenza privati di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#).

Ricordiamo, in proposito, che la possibilità di "cumulare" i contributi versati presso le gestioni della previdenza pubblica (INPS, ex INPDAP, ex IPOST, ex ENPALS, Gestione Separata, ecc..) era già stata trattata dall'INPS in una precedente circolare INPS (è la [n. 60 del 2017](#))

### ***Gli interessati***

---

Il "cumulo" può essere utilizzato dai soggetti che non sono non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni coinvolte nel cumulo

Possono esercitare la facoltà di cumulo anche coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle gestioni pensionistiche interessate al "cumulo"

### ***Cosa si può ottenere***

---

Mediante il "cumulo" è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne - fino al 2018), la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

Non può essere utilizzato, invece, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.

### ***Pensione di vecchiaia***

---

Con una frase degna del miglior "burocratese" la circolare INPS afferma che la pensione di vecchiaia *"si configura come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (66 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contribuzione), utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previdenziali private. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi."*

In parole semplici ed accessibili a tutti, ciò vuol dire che se i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps, quest'ultimo erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.

La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

### ***La pensione anticipata***

---

Le nuove regole in tema di “cumulo” consentono a chi ha periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati di ottenere, sommando tali versamenti con quelli accreditati nella previdenza pubblica obbligatoria, la pensione anticipata.

Per ottenere questa prestazione sarà necessario poter far valere fino al 31 dicembre del 2018 i 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e i 41 anni e 10 mesi per le donne.

Questo requisito si innalzerà via via dal 2019 con il crescere dell'aspettativa di vita.

Per ottenere la pensione anticipata in regime di cumulo sono richiesti anche gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

### ***La presentazione della domanda***

---

Chi intende avvalersi della facoltà di cumulo deve presentare la relativa domanda all'Ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione in suo favore.

Se si è iscritti da ultimo in più gestioni assicurative, il lavoratore può scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Ma cosa accade se si sono maturati già i requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia per il sistema INPS e non ancora quelli per la Cassa Professionale? In questa ipotesi l'interessato dovrà presentare la domanda di pensione all'INPS che avrà cura di inoltrarla all'Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

Sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata in cumulo non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

### ***Il sistema del pro quota***

---

Nel caso di ricorso al “cumulo” l'Inps conferma che ciascuna gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il cumulo, in altri termini, non determina alcun mutamento nel sistema di calcolo dell'assegno pensionistico che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione.

Tuttavia ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, vanno considerati solo i versamenti fatti nelle forme di previdenza obbligatoria pubblica.

### ***Il sistema di calcolo***

---

Come è noto, il sistema di calcolo delle pensioni, secondo le disposizioni introdotte dalla Legge 335/1995, è diverso a seconda se si siano o meno superati i 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995.

Secondo la circolare 140/2017 per stabilire il sistema di calcolo da applicare alle pensioni liquidate mediante il "cumulo" dei periodi assicurativi, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

In pratica, i contributi versati presso le casse professionali fino al 31 dicembre del 1995 non possono essere utilizzati per maturare i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ed ottenere, così, il diritto al sistema di calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011 nelle gestioni Inps.

Facciamo un esempio e prendiamo in esame un lavoratore che alla fine del 1995 aveva 10 anni di contributi versati presso l'INPS, 4 anni presso l'INPDAP e 5 anni presso la Cassa di Previdenza Forense.

In questo caso, il nostro amico, pur potendo far valere complessivamente, alla fine del 1995, 19 anni di contributi, non potrà ottenere la liquidazione della quota di pensione a carico dell'INPS con il metodo retributivo, visto che a maturare i 19 anni di versamento concorrono anche i contributi della cassa Forense.

### ***Manca ancora qualcosa***

---

La vicenda del "cumulo" non è però ancora conclusa! Per il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo sarà necessario attendere la stipula apposite convenzioni tra l'Inps con gli Enti di previdenza privati interessati.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua  
disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

---



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"